



Bando n.4/2025 del 20/10/2025

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI "SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA" - GSD: PSICOLOGIA GENERALE, NEUROPSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE, PSICOMETRIA 11/PSIC-01 – SSD: PSIC-01/B

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

VISTO il finanziamento proveniente dal fondo europeo ERC StG HANDmade;

VISTA la richiesta del Responsabile del progetto di Ricerca, Prof.ssa Viviana Betti, di attivare n.1 borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal titolo "Basi neurofisiologiche dell'osservazione ed esecuzione del movimento";

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 ottobre 2025 con la quale è stata approvata l'emanazione del bando per Borse di ricerca sulla seguente tematica: neuroscienze cognitive;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca emanato con DR. 2425/2025 prot. n. 0123321 del 06/08/2025;

DECRETA

Art. 1 Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione pubblica da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia nel seguente ambito:

- a) Tematica: L'attività, nell'ambito della ricerca in neuroscienze cognitive, si occuperà di comprendere le basi neurofisiologiche dell'osservazione ed esecuzione di movimenti di raggiungimento e afferramento mediante EEG e la loro rappresentazione nell'attività spontanea del cervello, in partecipanti sani. Tali studi costituiscono una diretta prosecuzione ed espansione delle ricerche sviluppate dal gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Betti e rappresentano uno dei filoni prioritari dell'attività scientifica.
- b) Responsabile scientifico: Prof.ssa Viviana Betti.
- c) Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca: PSIC-01/B.
- d) Provenienza del finanziamento: Fondi residui del progetto ERC StG HANDmade.
- e) Durata: 12 mesi.
- f) Importo: 1722 euro lordo lavoratore mensile; 20.664 euro lordo lavoratore totale;
- g) Rinnovo o proroga: possibile secondo quanto previsto dal vigente regolamento;
- h) CUP: B81I18000030005.

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:

- possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale in Neuroscienze e affini, o a ciclo unico, oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso Atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice.
- ulteriori requisiti aggiuntivi così definiti: - Curriculum scientifico-professionale coerente con l'attività di ricerca proposta; - Documentata esperienza in tecniche di analisi avanzata dei dati EEG ad alta densità

2. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del **Dipartimento di Psicologia esclusivamente da un proprio indirizzo di pec (non sono ammesse pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc): dip.psicologia@cert.uniroma1.it** entro e non oltre il 9 novembre 2025, ore 23:59.

Nell'oggetto della pec di presentazione della domanda, pena esclusione, il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: "Concorso per Borsa di ricerca – Bando n.4/2025 del 20/10/2025".

Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti necessari per l'ammissione;
- Assenza di condanne penali passate in giudicato e assenza di procedimenti penali pendenti. In caso contrario, i candidati sono tenuti a indicare le eventuali condanne riportate (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc.), gli eventuali procedimenti penali a carico pendenti e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda il procedimento penale. L'inadempimento di tale obbligo dichiarativo comporta l'esclusione dalla selezione;
- ulteriori titoli richiesti per la selezione indicati all'art 4 del bando.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasi atto autocertificabile):.....

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica del Dipartimento di Psicologia: dip.psicologia@cert.uniroma1.it entro e non oltre il 9 novembre 2025, ore 23:59.

Art. 4 Selezione

1. La selezione per la borsa di ricerca avviene per titoli e colloquio.
2. Sono Titoli Valutabili:
 - a) Voto di laurea in: Laurea magistrale in Psicologia o discipline affini (neuroscienze, biologia, discipline cognitive);
 - b) Curriculum scientifico-professionale coerente con l'attività di ricerca proposta;
 - c) Documentata esperienza in tecniche di analisi avanzata dei dati EEG ad alta densità
3. I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio sono determinati dalla Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle Borse di Ricerca, dopo la scadenza del bando e prima dell'apertura delle domande di partecipazione.
4. La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:
 - a) il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/candidati/e;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli/ i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio.
5. La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio ed essere resa nota prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sulla pagina *web* del Dipartimento di Psicologia. Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento di Psicologia e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento di Psicologia della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente".
6. I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.
7. La mancata presentazione del/la candidato/a al colloquio, ove previsto dal bando, comporta l'esclusione dalla procedura.
8. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
9. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
 - Verificare le conoscenze teoriche e metodologiche nel campo delle neuroscienze cognitive e delle tecniche EEG;
 - Accertare le competenze pratiche nell'analisi dei dati e la capacità di interpretazione dei risultati;
 - Valutare la motivazione, la capacità di problem solving e l'attitudine al lavoro in team di ricerca.

Il colloquio potrà svolgersi in presenza o da remoto, secondo modalità che saranno.

comunicare ai/candidati/e

Art. 5 Esiti della selezione

1. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'amministrazione del Dipartimento di Psicologia. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ha la precedenza in graduatoria il/la più giovane di età.
2. Verificata la conformità degli atti, il Responsabile del procedimento redige il relativo provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura che deve essere pubblicato sulla pagina *web* dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente".
3. Il Direttore del Dipartimento trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.
4. Nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario/a deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Dipartimento che ha bandito, pena decadenza.
5. In caso di rinuncia da parte del vincitore/trice o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART. 6 Diritti e doveri dei borsisti

1. Il/la borsista è tenuto/a a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e il Codice etico di Sapienza, e sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
2. Il/la borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti di Sapienza.
3. L'attività del/la borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella di Sapienza, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.
4. Il/la titolare della borsa è tenuto/a a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma.
5. Al termine delle attività è tenuto/a a presentare una relazione al/la Responsabile Scientifico/a con i risultati conseguiti.
6. Il/la borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture di Sapienza.

Art 7. Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I/le candidati/e non devono essere stati beneficiari di altra borsa di ricerca presso Sapienza ai sensi del medesimo Regolamento.
2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.
3. I/le candidati/e, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. La borsa è incompatibile con:
 - a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
 - b) la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) assegni di ricerca o contratti di ricerca *ex Art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
 - d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
5. I/le borsisti/e possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al/la Responsabile scientifico/a e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio a Sapienza in relazione alle attività svolte.

Art. 8 Sospensione, Revoca o Recesso

1. L'attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione per maternità. In tal caso, si applicano, i limiti stabiliti dagli artt. 16, 16-*bis*, 17 di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151
2. L'attività di ricerca può essere sospesa per gravi motivi di salute, debitamente certificata.
3. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il/la docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il/la Responsabile Scientifico/a può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del Centro di spesa.
5. Il/la titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Centro di spesa con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

6. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

Art. 9 Copertura assicurativa

Il Centro di Spesa provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Inquadramento fiscale e contributivo

Il regime fiscale delle borse di ricerca si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986). In materia fiscale e previdenziale si applica il trattamento previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione dell'importo.

Le borse di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

2. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

3. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

4. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Centro di Spesa.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la Dott.ssa Gaia De Filippo, email: gaia.defilippo@uniroma1.it.



Roma, 20 ottobre 2025

F.to Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Anna Maria Giannini

F.to Il RAD

Dott.ssa Gaia De Filippo

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101 DEL 10.08.2018

Titolare del trattamento dei dati: È titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; legale rappresentante dell'Università è il Rettore pro tempore.

Dati di contatto: urp@uniroma1.it - PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Finalità del trattamento e base giuridica.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE, il trattamento dei dati personali risulta necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. In particolare ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo, emanato con D.D. n. 1539/2018 del 12.06.2018, gli incarichi di lavoro autonomo non possono essere conferiti a soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Università "La Sapienza", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento. Il trattamento dei dati personali è curato da unità di personale designate dalle Strutture dell'Università "La Sapienza", autorizzate e competenti al riguardo, con procedure sia informatizzate che cartacee. Non vi sono ulteriori destinatari dei dati.

Diritti dell'interessato L'interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali